

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DELLA PROFESSIONE SANITARIA ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONI DI LAUREA PRINCIPI GENERALI





Le professioni intellettuali sono disciplinate dal Legislatore nell'ambito del capo II, titolo III del quinto libro del Codice Civile.

In tale Capo viene individuata quella attività autonoma tradizionalmente definita con l'espressione "professioni liberali", e rappresenta una attività umana qualificata per la presenza di due requisiti: la professionalità, intesa sotto il profilo della continuità del suo esercizio, e *l'intellettualità* intesa come espressione della produzione dell'ingegno del soggetto, idonea qualificarne il carattere rispetto ad altre attività dello stesso soggetto che siano pur sempre riconducibili ad aspetti intellettuali.





Partendo dunque dal presupposto della preminenza qualificazione intellettuale dell'attività professionale, diviene più agevole differenziare la prestazione di opera intellettuale dalla prestazione consistente nel compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo (art. 2222 Cod. civ.), poiché nella prima ipotesi l'elemento qualificante dell'opera deve essere ricercato nella sua natura di creazione intellettuale, mentre nella seconda tale elemento va individuato nel conseguimento di un risultato materiale, che di per sé assume rilevanza nella qualificazione della fattispecie.





La identificazione della professione intellettuale può essere dunque operata, secondo quanto espressamente dispone l'art. 2229 Cod. civ., con riferimento alla disciplina pubblicistica dettata per le singole professioni, sempre che si tratti di attività per le quali sia imposta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In questo modo viene palesemente evidenziata la rilevanza pubblica dell'esercizio dell'attività professionale, che si inserisce dunque nel sistema di libertà garantito dalla Costituzione, collocandola nel quadro dei diritti fondamentali del cittadino, e, in particolare, del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 Cost.





LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

- 1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:
- 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.





Segue....

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

- c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
- d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;





In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (di riordino delle professioni sanitarie) il Ministero della salute, con proprio decreto ministeriale del 13 marzo 2018, ha istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione precisando, all'art. 1, comma 4, che "per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2005, n. 43"

A sua volta, il decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 istitutivo degli elenchi speciali specifica nelle premesse che i professionisti "per esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti".





DM ISTITUTIVI DI OGNI PROFESSIONE INDIVIDUANO LE COMPETENZE

Tecnico sanitario di radiologia medica

D.M. 26 settembre 1994, n. 746

Assistente sanitario

D.M. 17 gennaio 1997, n. 69

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

D.M. 14 settembre 1994, n. 745

Tecnico audiometrista

D.M. 14 settembre 1994, n. 667

Tecnico audioprotesista

D.M. 14 settembre 1994, n. 668

Tecnico ortopedico

D.M. 14 settembre 1994, n. 665

Dietista

D.M. 14 settembre 1994, n. 744

Tecnico di neurofisiopatologia

D.M. 15 marzo 1995, n. 183





segue....

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

D.M. 27 luglio 1998, n. 316

Igienista dentale

D.M. 15 marzo 1999, n. 137

Logopedista

D.M. 14 settembre 1994, n. 742

Podologo

D.M. 14 settembre 1994, n. 666

Ortottista – assistente di oftalmologia

D.M. 26 settembre 1994, n. 743

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (tnpee)

D.M. 17 gennaio 1997, n. 56





segue....

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

D.M. 29 marzo 2001, n. 182

Terapista occupazionale

D.M. 17 gennaio 1997, n. 136

Educatore professionale

D.M. 8 ottobre 1998 n. 520

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

D.M. 17 gennaio 1997, n. 58





Art. 348 Codice Penale (Esercizio abusivo di una professione).

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del **professionista che ha determinato altri a commettere il reato** di cui al primo comma ovvero ha **diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo**.

Grazie per l'attenzione



